

COMUNE DI SMERILLO

PROVINCIA DI FERMO



REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

NORMATIVA

- D.Lgs. del 19/11/1997 n.422 (Conferimento alle Regioni ed agli altri enti locali in materia di trasporto pubblico locale)
- Legge Regionale del 24.12.98 n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche)
- Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro)
- Legge 11.08.2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.)
- Legge Regionale 06.04.1998 n.10 e successive modifiche (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente)
- D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.M. del 19.1.96 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio al servizio di linea)
- D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- D.M. del 27.02.1998 e successive modifiche (Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa)
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
- R.D. 18 giugno 1931 n.773 (Testo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- R.D. 6 maggio 1940 n.635 (Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- D.P.R. 24 luglio 1975 n.616 (Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975n.382)
- Legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale)
- D.P.R. 480/2001

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3 - Altre tipologie di servizio
- Art. 4 - Disciplina dei servizi
- Art. 5 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 6 - Condizioni d'esercizio
- Art. 7 - Servizio, sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
- Art. 8 - Modalità di svolgimento del servizio taxi e noleggio con conducente
- Art. 9 - Interruzione del trasporto
- Art.10 - Responsabilità durante l'esercizio del servizio
- Art.11 - Divieto di esercitare servizi di linea
- Art.12 - Trasporto persone portatrici d'handicap
- Art.13 - Tariffe
- Art.14 - Locazione temporanea ed eccezionale
- Art.15 – Commissione comunale consultiva

TITOLO II - IL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

• CAPO I – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

- Art.16 - Servizio di Taxi
- Art.17 - Servizio di noleggio con conducente
- CAPO II – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

• Art.18 - Requisiti

• CAPO III - AUTORIZZAZIONI

- Art.19 - Numero delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.20 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.21 - Contenuti del bando di concorso
- Art.22 - Commissione di concorso
- Art.23 - Titoli oggetto di valutazione
- Art.24 - Assegnazione e rilascio della licenza o della autorizzazione
- Art.25 - Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

• CAPO V - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art.26 - Caratteristiche delle autovetture per il servizio di taxi
- Art.27 - Caratteristiche delle autovetture per il servizio di noleggio con conducente
- Art.28 - Inizio del servizio
- Art.29 - Diffida
- Art.30 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art.31 - Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art.32 - Sospensione della licenza
- Art.33 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

TITOLO III - IL NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

• CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS

- Art.34 - Servizio di noleggio di autobus con conducente
- Art.35 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

- Art.36 - Rilascio delle licenze
- Art.37 - Ingresso e recesso di soci
- Art.38 - Pubblicità della disponibilità delle licenze
- CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS
- Art.39 - Numero e tipo delle licenze
- Art.40 - Requisiti e condizioni necessarie per ottenere la licenza comunale
- Art.41 - Titoli preferenziali
- Art.42 - Domanda per ottenere la licenza
- Art.43 - Licenze riservate
- Art.44 - Assegnazione delle licenze
- Art.45 - Documentazioni dei requisiti e delle condizioni per il rilascio delle licenze
- Art.46 - Inizio del servizio
- Art.47 - Schema della licenza
- Art.48 - Registro comunale
- CAPO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS
- Art.49 - Conducenti di autobus in servizio – requisiti e documentazione necessaria
- Art.50 - Registro giornaliero dei viaggi
- Art.51 - Durata della licenza
- Art.52 - Trasferibilità della licenza
- Art.53 - Verifica autobus
- Art.54 - Diffida
- Art.55 - Sospensione della licenza
- Art.56 - Revoca della licenza
- Art.57 - Decadenza
- Art.58 - Caratteristiche degli autobus
- Art.59 - Contrassegni per gli autobus
- Art.60 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea
- Art.61 - Disposizioni transitorie per il noleggio con autobus
- TITOLO IV - IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
- CAPO I - VALIDITA' E VERIFICA
- Art.62 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni e verifiche periodiche
- CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO
- Art.63 - Comportamento del conducente durante il servizio
- Art.64 - Comportamento dell'utente durante il servizio
- CAPO III - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
- Art.65 - Addetti alla vigilanza
- Art.66 - Sanzioni amministrative
- Art.67 - Reclami sul servizio
- TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
- Art.68 - Approvazione del Regolamento
- Art.69 - Abrogazioni delle disposizioni precedenti
- Art.70 - Norme transitorie

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di singole o di una pluralità di persone, che si esplicano mediante il servizio di taxi e il noleggio di autoveicoli con conducente determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale, e sono soggette alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esso, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Definizione dei servizi

1. I servizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Tali servizi sono costituiti:
 - a) dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente con un massimo di 9 persone compreso il conducente, così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della Legge 21/92;
 - b) dal servizio di noleggio di autobus con conducente, con un minimo di 10 persone compreso il conducente, così come definito dall'art.1 della Legge 448/91;
 - c) possono essere istituite dal Comune di Smerillo ulteriori forme di trasporto pubblico non di linea nei modi previsti dal successivo art. 3.

Art. 3

Altre tipologie di servizio

1. Allo scopo di sviluppare forme di trasporto collettivo di persone, con funzioni complementari e integrative rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, in considerazione del fatto anche che il Comune di Smerillo può essere considerato, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 45/98 sul trasporto pubblico, un comune a domanda debole, l'Amministrazione comunale può istituire, anche con gestione in economia:
 - a) forme di trasporto finalizzato a fini sociali e riservato a determinate categorie di persone che versano in situazioni di disagio;
 - b) un servizio di trasporto a chiamata per collegare il capoluogo alle altre frazioni del Comune.
2. L'istituzione dei servizi di cui al punto precedente dovrà avvenire con una deliberazione della Giunta Comunale nella quale dovranno essere indicati, oltre alle modalità di svolgimento, le eventuali tariffe da porre a carico degli utenti, nel rispetto della normativa regionale in materia di agevolazioni al trasporto.

Art. 4

Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. I servizi di cui all'art. 3 saranno disciplinati da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Marche.

Art. 5

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari delle licenze per l'esercizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalle leggi;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 della Legge n.21 del 15.01.1992.

Art. 6

Condizioni d'esercizio

1. E' vietato, in capo al medesimo soggetto, il cumulo delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero di alcuna di queste con autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente, separatamente per autovetture e autobus, rilasciate dall'Amministrazione comunale.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n.285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari, trasmettendo annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
5. Il titolare ha altresì il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza delle nozioni fondamentali della normativa posta a regolamentazione del servizio.

Art. 7

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli utilizzati per il servizio di taxi o per il servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e i soggetti indicati all'art. 5 comma 1 oppure un organismo associativo dei medesimi.

Art. 8

Modalità di svolgimento del servizio taxi e noleggio con conducente

1. Il servizio di taxi e di noleggio con conducente operano senza limiti territoriali, sia in ambito nazionale che all'interno degli Stati membri della Comunità Economica Europea e negli altri Stati, a condizione di reciprocità.
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Il titolo autorizzativo deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego durante il servizio svolto.

Art.9

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 10

Responsabilità durante l'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario della licenza, eventualmente in solido al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art.11

Divieto di esercitare servizi di linea

1. Ai titolari del servizio pubblico non di linea di cui al presente regolamento è vietato salvo autorizzazione ai sensi della normativa vigente, esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti.

Art. 12

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 13

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione consultiva di cui all'art. 15 del presente regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con

conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano la tariffa chilometrica minima e massima.

3. Gli importi di cui al comma 2 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore.

Art. 14

Locazione temporanea ed eccezionale

1. Per la sostituzione di veicoli immatricolati per il servizio di taxi o di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente;
 - b) il veicolo locato deve possedere caratteristiche analoghe a quello sostituito, ed essere conforme alle norme previste dal D.L.vo 30-04.92 n.285 in merito alla destinazione d'uso, ai documenti di circolazione ed immatricolazione;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 15

Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, nonché all'applicazione del regolamento, la Giunta comunale provvede, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) Sindaco o Assessore dallo stesso delegato con funzioni di presidenza;
 - b) un componente designato dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore del servizio di taxi e noleggio di veicoli con conducente;
 - c) il Responsabile del servizio di polizia municipale.
2. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.
3. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti dei funzionari competenti in materia e degli organi comunali deliberanti. La Commissione dura in carica cinque anni.

TITOLO II
Il servizio di taxi e noleggio di autovetture con conducente
CAPO I
Tipologia dei servizi

Art. 16
Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un utenza indifferenziata.
2. Lo stazionamento delle autovetture, adibite a tale servizio, avviene in luogo pubblico appositamente individuato dall'Amministrazione comunale.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio comunale per qualsiasi destinazione.

Art. 17
Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

CAPO II
Esercizio della professione

Art. 18
Requisiti

1. L'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.6 della Legge 15.01.1992 n.21, nonché dell'art.3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 06.04.1998 n.10;
 - c) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - d) avere la disponibilità di una rimessa nel comune di Smerillo, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione, incendi e sicurezza sul lavoro.

CAPO III
Autorizzazioni

Art. 19
Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 06.04.98, vengono previste:

numero 1 licenza per il servizio di taxi

numero 1 autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autovettura.

2. Eventuali variazioni del contingente numerico delle licenze o delle autorizzazioni potranno essere proposte previo parere della Commissione di cui all'art. 15.

Art. 20

Concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso aperto a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18.
2. Il bando di concorso è indetto a seguito di un provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e ne è data adeguata pubblicità ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241 e successive modifiche.

Art. 21

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) elencazione e criteri di valutazioni delle prove d'esame;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 22

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, il Responsabile del Servizio nomina un'apposita Commissione di concorso presieduta dal responsabile stesso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile e da due componenti esperti nel settore e nelle discipline previste per la prova d'esame.
3. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
4. La data dell'esame è fissata dalla Commissione ed è comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima, con pubblicazione all'albo pretorio., a cura dell'ufficio comunale competente.
5. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i membri, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione stabilisce le modalità di espletamento delle prove di esami che dovranno vertere sulle seguenti materie:
 - conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
 - conoscenza di elementi di toponomastica locale e principali luoghi o siti storici del comune e della provincia;
 - conoscenza delle norme di circolazione dei veicoli;
 - elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;

Art. 23

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze di taxi o le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera;
 - c) servizio prestato in qualità di titolare della licenza di taxi o un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
 - d) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di taxi o che gestisce il noleggio con conducente;
 - e) altri titoli attinenti alla professione.

2. I criteri per la valutazione dei singoli punteggi sono stabiliti dal Responsabile del Servizio in sede di indizione del bando.
3. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale:
 - a) l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente nell'ambito del territorio nazionale da almeno da due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - b) la disponibilità dei veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - c) l'aver svolto sul territorio nazionale, quale titolare o dipendente di impresa, il servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano.

4. I titoli sopra indicati possono essere documentati con autocertificazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 24

Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione del concorso, provvede all'assegnazione del titolo autorizzatorio che verrà rilasciato secondo le norme del presente regolamento.
2. Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato altresì all'accertamento della veridicità dei titoli autocertificati, nonché alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 del presente regolamento e della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 25

Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza di taxi o l'autorizzazione per il noleggio di autovetture con conducente fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria della licenza o dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare della medesima da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il trasferimento "mortis causa" della licenza o dell'autorizzazione, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso

dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, la stessa può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza o l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio di taxi o della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

CAPO IV

Esercizio del servizio

Art. 26

Caratteristiche delle autovetture per il servizio di taxi

1. Per la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, nonché per tutte le altre caratteristiche sia rimanda alla vigente normativa.
2. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare specifica il tipo e le caratteristiche tecniche della nuova e l'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art. 27

Caratteristiche delle autovetture per il servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, sulla base del tipo e delle caratteristiche tecniche della stessa l'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni necessari, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
 - "NOLEGGIO";
 - "Comune di Smerillo" e il relativo stemma comunale.

5. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Smerillo" e "N.C.C.";
- al centro lo stemma del comune;
- nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

6. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Art. 28

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura della licenza o dell'autorizzazione.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri tre mesi ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 29

Diffida

1. Il Responsabile del servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del Servizio,
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2. Al titolare già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale n.10 del 06.04.1998 e dal presente regolamento.

Art. 30

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art.15 dispone la decadenza del titolo nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.9, comma 2, della legge 21/1992;
 - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
 - d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15, dispone la revoca del titolo, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nei seguenti casi:
 - a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di cui all'art.18;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art.32;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.30 comma 1;
 - d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 32

Sospensione della licenza

1. Il Responsabile del Servizio sospende la licenza o autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore ai sei mesi, tenendo conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento;
 - c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - e) fermo del veicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa del percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 33

Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.
2. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Responsabile del Servizio.

TITOLO III
Il noleggio di autobus con conducente
Capo I
La professione di noleggiatore di autobus

Art.34

Servizio di noleggio di autobus con conducente

1. Per il servizio di noleggio con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada, si intende l'attività di qualsiasi impresa che esegua il trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzazione del trasporto.
2. Si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
3. Il trasporto di viaggiatori può essere fatto mediante veicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare sia più di nove persone e fino a diciassette, autista compreso (minibus), sia un numero superiore a diciassette persone (autobus).
4. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio comunale.
5. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
6. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

Art.35

Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 36

Rilascio delle licenze

1. Le licenze sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica la licenza è intestata ad un legale rappresentante in possesso dell'idoneità professionale, così come definita dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza sottoscritta da un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuzioni, deliberazioni ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare

i rapporti tra il comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al comune.

2. Le licenze non sono cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52; esse sono riferite a singoli autobus.

Art.37

Ingresso e recesso di soci

1. L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento della licenza, ai sensi dell'art. 52, a condizione che entro un anno non intervenga il recesso del socio che, prima del suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'«idoneità» professionale, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 20 Dicembre 1991, n. 448.

Art.38

Pubblicità della disponibilità delle licenze

1. Quando, per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero di autorizzazioni, si rendano disponibili licenze, il Responsabile del Servizio delibera apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel bando devono essere indicati secondo le disposizioni del presente Regolamento:
 - a) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d);
 - c) i requisiti e le condizioni necessari di cui all'articolo 40;
 - d) il punteggio da attribuire ad ognuno dei titoli preferenziali di cui all'articolo 41;
 - e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti, di cui all'articolo 45;
 - f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

CAPO II

L'autorizzazione all'esercizio per autobus

Art.39

Numero e tipo delle licenze

1. Le licenze concedibili si distinguono facendo riferimento alla classificazione dei veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e alla finalità di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap:
 - a) **autobus della categoria M2 fino a 24 posti**
 - b) **autobus della categoria M3 fino a 38 posti**
 - c) **autobus della categoria M3 oltre 38 posti**
 - d) **autobus omologati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con ridotta capacità motoria**

Art.40

Requisiti e condizioni necessari per ottenere la licenza comunale

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione della licenza, salve le vigenti norme in materia:

- a) la cittadinanza di uno degli stati membri della C.E.;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'idoneità morale consistente in:

- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e s.m.i.;
- non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
- non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui alla legge 159/2011;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, consorzi, ecc.).

3. Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza, salve ulteriori norme:

- a) La titolarità della licenza di cui al DPR 480/2001;
- b) l'iscrizione alla camera del commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di noleggio di autobus con conducente;
- c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
- d) l'idoneità professionale, attestata dal competente Ufficio Provinciale della M.C.T C., ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
- e) idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa così come definita dal decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991 n.448;
- f) la proprietà ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio;
- g) la disponibilità permanente nel territorio comunale di una rimessa ovvero di apposito spazio anche all'aperto, purché in area recintata e protetta e, qualora si sia già intestatari di altra licenza del Comune, di un ufficio amministrativo, intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato all'interno della rimessa, presidiato per almeno 4 ore alla settimana e destinato prevalentemente ai rapporti con la clientela, cui correlare la licenza di esercizio di cui al DPR 480/2001.

Art.41 Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali in ordine di importanza:

- a) avere la sede legale nel territorio comunale
- b) avere effettuato attività lavorativa presso aziende di trasporto o di turismo per un periodo superiore ad un anno.

Art.42

Domanda per ottenere la licenza

1. Chi intende ottenere la licenza deve presentare domanda in bollo, rivolta al competente ufficio, nella quale deve dichiarare:

a) le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'indicazione del domicilio o della sede legale;

b) il codice e il domicilio fiscale;

c) la categoria di appartenenza compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;

d) il possesso dei requisiti di cui all'art.40, commi 1 e 2 e l'impegno, in caso di assegnazione della licenza, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo art.40;

e) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art.41, ed in particolare, per ciò che concerne quello di cui alla lettera b) l'istante deve allegare idonea documentazione;

f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione tra impiegati ed operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente.

2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.

3. Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza se non a seguito della pubblicazione del bando.

Art.43

Licenze riservate

1. Non sono previste licenze riservate.

Art.44

Assegnazione delle licenze

1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, la commissione stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale, al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanti sono i tipi di licenze da aggiudicare.

2. Una volta definite le graduatorie in base al punteggio attribuito a ciascun titolo preferenziale, nell'ambito di ognuna di esse le licenze sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzino delle licenze, si ripete il procedimento descritto, ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.

3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano situazioni di parità fra due o più candidati si procede a sorteggio.

4. Le licenze vengono assegnate previa procedura di gara, effettuata da un'apposita Commissione, presieduta dal Responsabile del Servizio e composta da ulteriori due membri di cui uno con funzioni di verbalizzante, designati dal Presidente medesimo fra il personale in servizio presso l'Ente.

Art. 45

Documentazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio delle licenze

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.
2. Il Comune provvede, ai sensi di legge, ad accertare il possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti di cui all'art.40 acquisendo la documentazione necessaria. Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'assegnatario, entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve esibire al Comune l'attestato di cui all'art.40, comma 3, lettera d), affinché l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.
4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, deve dimostrare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, di aver soddisfatto la condizione di cui all'art.40, comma 3, lettera e). A tal fine deve esibire apposita ed idonea documentazione rilasciata da azienda od istituto di credito ovvero da parte di società finanziaria.
5. L'assegnatario, infine, entro lo stesso termine di cui al comma 3, deve dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'art. 40, comma 3, lettera f) e, qualora si tratti della sua seconda licenza nel Comune, anche quella di cui alla lettera g) dello stesso comma.
6. Per l'assegnatario di licenza relativa ad autobus di cui all'art.39, comma 1, lettera d), il termine di 2 mesi, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'art.40, comma 3, lettera f) è aumentato a quattro mesi.
7. Il Responsabile del Servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza.
8. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, dei termini suddetti, il Responsabile del Servizio, procede alla revoca dell'assegnazione. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati dal Responsabile del Servizio, qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 46

Inizio del servizio

1. L'intestatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art.47

Schema della licenza

1. La licenza comunale contiene:

- a) generalità e codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
- b) numero di targa e telaio dell'autobus destinato al servizio;
- c) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione, ai sensi dell'art.39;
- d) generalità dei conducenti;
- e) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli articoli 53 e 62, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.

Art.48

Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui all'articolo precedente, nonché le relative variazioni sopravvenute.
2. I dati annotati sul registro di cui al comma precedente sono notificati al servizio Trasporti della Giunta Regionale Marche entro i trenta giorni successivi alla registrazione.

CAPO III

L'esercizio del servizio con autobus

Art.49

Conducenti di autobus in servizio – requisiti e documentazione necessaria

1. I conducenti in servizio, sia intestatari di licenza che esercitino personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:
 - a) Patente abilitante alla guida dell'autobus cui si riferisce la licenza;
 - b) Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
 - c) Età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per la guida di veicoli dagli articoli 115 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
 - d) Iscrizione alla CCIAA per l'attività di noleggio di autobus con conducente;
 - e) Idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Art.50

Registro giornaliero dei viaggi

1. Al fine di consentire la verifica di avvalersi dell'art.57, lettera b), l'intestatario o un suo sostituto conserva presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio, e tiene costantemente aggiornato un registro per ciascun autobus nel quale annota giornalmente le seguenti notizie:
 - generalità del committente del viaggio,
 - generalità del conducente,
 - ora di uscita e di rientro dell'autobus,
 - destinazione,
 - chilometraggio percorso,
 - motivo dell'eventuale fermo dell'autobus.

2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta dei funzionari comunali.

Art.51

Durata della licenza

1. La licenza scade per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

Art.52

Trasferibilità della licenza

1. La licenza è trasferita su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia intestatario di licenza da 5 anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;
- b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.

2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n.15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'art.40, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In caso di morte dell'intestatario la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, dietro autorizzazione del Comune a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché in possesso dei requisiti prescritti.
4. Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n.15, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 40 comma 3, sia per il cessionario che per l'erede si applica il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 45.
6. Il Responsabile del Servizio accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento.
7. All'intestatario che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.
8. Il nuovo intestatario della licenza comunica l'avvenuta variazione al servizio Trasporti della Regionale Marche.

Art.53

Verifica autobus

1. Gli autobus destinati al servizio sono sottoposti a verifica ogni qual volta questa lo si ritenga opportuno.
2. E' facoltà del comune accertare, prima dell'immissione in servizio di un autobus, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C
4. Qualora invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, il Responsabile del Servizio provvede secondo quanto stabilito all'articolo 54 lettera g).

Art. 54

Diffida

1. Il Responsabile del Servizio diffida l'intestatario della licenza quando lo stesso o un suo dipendente:
 - a) Non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi o ne ritardi l'esibizione
 - b) Non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'articolo 63, comma 1° lettere e), g), h), f) k) ed i);
 - c) Non eserciti con regolarità il servizio;
 - d) Effettui servizi abusivi di linea;
 - e) Non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
 - f) Contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'articolo 63, comma 2°, lettere a), b), c), e), f), g) e h);
 - g) Non provveda entro il termine fissato caso per caso al ripristino delle condizioni di efficienza di cui all'art. 53 comma 4.

Art.55

Sospensione della licenza

1. La licenza viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:
 - a) Non ottemperi all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 1, lettera l)
 - b) Contravvenga al divieto di cui all'articolo 63, comma 2°, lettera d);
 - c) Effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
 - d) Non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'articolo 65 comma 1° lettera i).
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.
3. L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

Art.56

Revoca della licenza

1. La licenza è revocata nei seguenti casi:
 - a) quando l'intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo precedente;
 - b) quando l'intestatario non ottemperi al procedimento di sospensione del servizio;
 - c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale e finanziaria, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera c) e comma 3 lettera e);

d) quando venga accertato, nei modi di cui all'articolo 49, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di cui al comma 1, lettere a)-b) del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni.

2. Il Responsabile del Servizio comunica la revoca della licenza al servizio Trasporti della Regionale Marche.

Art.57

Decadenza

1. Decade dalla licenza l'intestatario che:

a) Non inizi il servizio nei termini di cui all'articolo 46;

b) Non eserciti il servizio, con l'autobus correlato alla licenza dalla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativi dell'autobus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali status siano stati accertati clinicamente per la prima volta, il titolare non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 52. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego di autobus in servizio di linea, purché questo si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.

Art.58

Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art.59, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 59

Contrassegni per gli autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:

- "Comune di Smerillo" a caratteri neri;
- lo stemma del comune;
- il numero della licenza a caratteri neri;

- "N.C.C." .

2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Smerillo" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del comune;
 - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

Art. 60

Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

1. E' consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

Art.61

Disposizioni transitorie per il servizio noleggio con autobus

1. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV
Il servizio pubblico non di linea
Capo I
Validità e verifica

Art. 62

Validità delle licenze e delle autorizzazioni e verifiche periodiche

1. Le licenze di taxi o le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto.
4. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui agli art.31 e 56.

Capo II

Norme di comportamento

Art. 63

Comportamento del conducente durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) presentarsi alle verifiche periodiche;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura i contrassegni, il numero dell'autorizzazione nonché le generalità del conducente ovvero di taxi;
 - j) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

l) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

2. Nell'esercizio della propria attività al conducente è altresì vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere o deviare il servizio di propria iniziativa salvo che su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art.64

Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo III

Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 65

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 66

Sanzioni amministrative

1. Fermi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, le infrazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n.10 del 06.04.1998.
2. Tutte le altre infrazioni alle disposizioni del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, e che non rientrino nelle fattispecie del comma precedente sono punite, ai sensi degli artt.10 e 16 della Legge 689/81, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 a €. 516,46.

Art. 67

Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 68

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio comunale e verrà trasmesso alla Regione Marche.

Art. 69
Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune incompatibili con il regolamento stesso.
2. Il regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 70
Norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dalle leggi indicate in premessa.
2. Restano valide altresì le disposizioni degli altri regolamenti comunali in vigore per quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Coloro che sono titolari di licenza per il servizio taxi o da autorizzazione da noleggio con conducente sia con autoveicoli che con autobus rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti a condizione che abbiano ottenuto gli attestati necessari.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.